

Contratto per la realizzazione di attività nell'ambito della disabilità

Con la presente scrittura privata¹, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dal Direttore dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica presso la sede della Istituzione, e competente a stipulare il presente contratto in base all'art. 39 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna e all'art. 31, del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti"², che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

e

la dott.ssa FRANCESCA PISTONE nata a

Premessa del contratto:

L'istituzione Gian Franco Minguzzi nasce nel 1980 come "Centro di studi e documentazione sulla storia della psichiatria e dell'emarginazione sociale" attorno al patrimonio storico-documentario-archivistico e bibliotecario dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale Roncati. Negli anni 90 si trasforma in

¹Artt.1350 e 2702 del codice civile

²Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

	Istituzione "Gian Franco Minguzzi" ampliando la propria attività ai temi	
	dell'inclusione sociale, del benessere sociale, socio-sanitario, socio educativo	
	e della promozione della salute mentale con l'obiettivo di promuovere i diritti	
	e la tutela delle persone "fragili" e con disabilità fra la cittadinanza e gli	
	operatori dei servizi socio-sanitari.	
	Per sviluppare queste attività, l'Istituzione ha avviato un percorso di lavoro	
	volto alla:	
	• ricognizione delle risorse del terzo settore e degli organismi di consultazione attivi nell'ambito della disabilità a livello metropolitano;	
	• individuazione sia delle principali difficoltà riscontrate e dei bisogni presenti sul territorio sia delle esperienze di eccellenza presenti nell'ambito della disabilità, da realizzare in collaborazione con le associazioni attive nel terzo settore e con i Servizi pubblici addetti;	
	• approfondimento ed analisi degli ambiti di studio e delle pratiche più significative e innovative emergenti a livello nazionale per favorire una corretta relazione con persone con disabilità;	
	• realizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione/formazione nell'ambito della disabilità rivolti alla cittadinanza e agli operatori socio-sanitari nei distretti dell'area metropolitana di Bologna.	
	Date queste premesse ed al fine di sviluppare queste attività legate all'area	
	della Disabilità su base annuale 2022/2023 il Direttore dell'Istituzione "G.F.	
	Minguzzi", in esecuzione della Determinazione con impegno di spesa n.	
	17/2022 ha disposto l'affidamento del servizio per la gestione delle attività	
	legate all'area Disabilità alla Dott. ssa Francesca Pistone, la quale è	
	Pagina 2 di 11	

immediatamente disponibile ad avviare la collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'incarico e impegni della professionista

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi affida alla Dott.ssa Francesca Pistone un incarico per la realizzazione di attività nell'ambito della disabilità e dovrà assicurare la realizzazione delle seguenti attività:

1. supporto tecnico alla individuazione dei principali tavoli di partecipazione attivati dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti nell'ambito della disabilità e dei documenti elaborati;
2. progettazione e supporto nella realizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione/formazione relativi al tema della disabilità aperti alla cittadinanza e agli addetti al settore;
3. organizzazione e partecipazione ad incontri di coordinamento fra i diversi attori sociali coinvolti con particolare riferimento alla individuazione dei bisogni presenti e delle buone pratiche;
4. Approfondimento di contenuti e realizzazione di iniziative sul tema della "accessibilità relazionale";

Si precisa che l'incarico verrà svolto dalla collaboratrice con mezzi e strumentazione propri. Per la natura stessa dell'incarico e per il rilevante numero di contatti con utenza esterna è indispensabile la costante partecipazione della collaboratrice a riunioni e ad incontri informativi di aggiornamenti con i responsabili delle attività dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi anche presso gli uffici della stessa.

In relazione alla situazione di incertezza derivante dall'attuale contesto di

emergenza sanitaria derivante dall'epidemia di Covid19, in accordo con l'incaricato, le prestazioni oggetto dell'incarico non gestibili in modalità a distanza potranno essere oggetto di riprogrammazione. In nessun caso potrà farsi luogo ad un aumento dell'ammontare del corrispettivo come previsto al successivo punto 3).

Le suddette prestazioni verranno eseguite dall'incaricato con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.

L'incaricato si impegna a svolgere le prestazioni di cui sopra in raccordo con il committente e secondo i tempi con lo stesso concordati.

Art. 2: Durata del contratto e scioglimento

L'incarico decorrerà dal mese di ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. L'importo del servizio per il periodo sopraindicato è complessivamente di € 31.250,00 oneri ed IVA (se ed in quanto dovuta) compresi.

L'importo è da intendersi onnicomprensivo del compenso e di tutti i costi diretti e indiretti connessi all'incarico.

Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

L' Istituzione "G. F. Minguzzi" per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedente trasferirà al professionista, un compenso di **€ 31.250,00 (oneri e IVA compresi)** soggetto alle ritenute di legge,

La liquidazione avverrà trimestralmente sulla base di stati di avanzamento delle attività definite secondo quanto previsto dal contratto che sarà sottoscritto dalle parti. Il compenso è onnicomprensivo delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Qualora, per ulteriori esigenze connesse alla diffusione del servizio, si

verificasse l'esigenza di coinvolgere l'incaricata in attività pubbliche svolte fuori regione, l'Istituzione si riserva la facoltà di rimborsare le spese sostenute.

Art. 4: Disponibilità degli elaborati

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.

Art. 5: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1 a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'incaricato, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

	· gravi inadempienze contrattuali;	
	· commissione da parte dell'aggiudicatario di reati previsti dall'art. 58 del	
	D.Lgs. n. 267/2000;	
	· danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;	
	· furto di beni da parte dell'aggiudicatario;	
	· inosservanza da parte dell'incaricata di obblighi e divieti stabiliti nel	
	contratto stipulato.	
	Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte del	
	professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di	
	comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili,	
	codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto –	
	sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.	
	Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di	
	recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante	
	raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni; l'incaricato ha diritto al	
	pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma	
	restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.	
	Art. 6: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon	
	esito dell'incarico	
	La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla	
	Direttrice dell'Istituzione, Dott.sa Laura Venturi, che verifica periodicamente	
	il corretto svolgimento del servizio.	
	Art. 7: Sicurezza	
	Pagina 6 di 11	

Il Professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). L'Istituzione resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

Il Professionista agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e dell'Istituzione Minguzzi.

Per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, l'Istituzione richiederà al professionista una autocertificazione così come previsto dall'art. 26 del D. LGS. 81/2008.

L'incaricato si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento alla Direttrice o suo delegato.

Art. 8: Responsabilità del trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

L'incaricato dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nell'informativa le parti si atterranno, nell'esecuzione del presente contratto, alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento³ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali⁴ e del provvedimento presidenziale di nomina dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali del 19/02/2007 (P.G. n. 58267), applicabile anche all'Istituzione e titolare del trattamento dei dati personali conferite, si individua la Dott.ssa Francesca Pistone quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

L'incaricato, nel trattamento dei suddetti dati, accetta e si impegna ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati nel presente contratto.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 10: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna. Le

³ Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

⁴Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitata.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

Art. 11: Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'incaricato.

Art. 12: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue.

Bologna lì, .../09/2022

Il Professionista
Dott.ssa Francesca Pistone.

per l'Istituzione G.F. Minguzzi
Il Direttore
Dott.ssa Laura Venturi

Istruzioni ed individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il responsabile esterno al trattamento di dati personali

L'incaricato, in qualità di responsabile esterno del trattamento di dati personali per conto dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.10 del presente contratto, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e svolgere i compiti previsti dal DGPR n. 679/2016, dal Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione

in materia di protezione dei dati personali in particolare:

a) *adempiere l'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal GDPR 679/2016.*

dal Documento programmatico sulla sicurezza della della Città metropolitana di Bologna⁵, dalle Direttive e le Circolari emanate dalla Segreteria generale in materia di tutela dei dati personali e richiamate, in tutto o in parte, nello specifico incarico;

b) *predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui al GDPR 679/2016 e dal Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali, nonché verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;*

c) *dare riscontro oralmente alle richieste dell'interessato di cui al GDPR 679/2016;*

d) *trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti, che necessitino di riscontro scritto, al referente dell'Istituzione in materia di protezione dei dati personali per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal suddetto decreto; fornire inoltre al referente dell'Istituzione la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;*

e) *consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali e,*

5

limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'Amministratore di sistema;

f) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla al GDPR 679/2016 e trasmettere tale attestazione al responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali ed all'amministratore di sistema.

L'Incaricato: Dott.ssa Francesca Pistone